



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 076-LEG23

del 10 NOV. 2023

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento compensi professionali all'Avv. Gi. In., difensore del Dott. An. Ga. (matr. 6984) nel proc. R.G. 202/2021 Trib. Civ. Palermo (azionato da Bar. B. + altri c/ Arnas), definito in via conciliativa (prat. 1/2021).

**U.O.S. SERVIZIO LEGALE**

Proposta n. **76-LEG23** del **06.11.2023**

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria  
Avv. Andrea Pirrello

Responsabile U.O.S.  
SERVIZIO LEGALE  
Avv. Caterina Rizzotto

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO**  
**Esercizio 2023**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale 2-02-02-01-0101

Budget assegnato anno 2023  
(euro) 5.000.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

**STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET**  
Servizio Legale

Scheda BUDGET allegata  
data 06/11/2023

Il Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_  
Il Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE **Avv. Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di Novembre, nella sede della U.O.S. SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 22, assistito dal Sig. Bonni, Domenico quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

**Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,**

**VISTO:**

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**PREMESSO:**

- **che** con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 23.04.21, il Sig. Ba. B. + altri, tutti in proprio e nella qualità di eredi del Sig. Sa. B., hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo l'ARNAS Civico, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti asseritamente riconducibili alle cure ricevute in occasione del ricovero presso il Pronto Soccorso nell'anno 2017;
- **che** l'ARNAS Civico con comunicazione del 27.05.23, ha informato -*ex art. 13 L.24/2017 (Legge Gelli-Bianco)*- il Dott. An. Ga. Della pendenza del giudizio e della possibilità di intervenire nel giudizio sopra menzionato (in considerazione delle possibili refluenze che sarebbero potute derivare da una eventuale sentenza di condanna);
- **che** l'ARNAS Civico si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte e chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie;
- **che**, parimenti, si è costituito in giudizio il Dott. An. Ga. rappresentato e difeso dall'Avv. G. I.;
- **che** il Tribunale, sulla scorta degli atti difensivi, ha ritenuto opportuno disporre indagini medico-legali, dalle quali è emersa l'assenza di qualsivoglia responsabilità della struttura sanitaria e del medico;
- **che**, tenuto conto degli esiti della CTU, il Giudice ha formulato alle parti una proposta *ex art. 185-bis* che prevedeva la rinuncia al giudizio da parte degli attori e la compensazione delle spese di lite;
- **che** le parti hanno aderito alla proposta conciliativa ed il giudizio si è estinto;
- **che** con Nota del 25.09.23, l'Avv. G. I. quale difensore del Dott. An. Ga. ha trasmesso la documentazione afferente il giudizio ed ha inoltrato richiesta di pagamento dei compensi relativi all'incarico difensivo ricevuto, ivi allegando *pro forma* di importo pari a € **21.300,24 comprensivo di accessori di legge**, quale saldo dell'attività difensiva svolta;

**ATTESO:**

- **che** l'art.67 del CCNL per la dirigenza medica – triennio 2016-2018 vigente *ratione temporis* dispone: “1. *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio a carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*2. *Qualora il dirigente, sempre che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse...*”;
- **che** dagli esiti della CTU e dalla proposta *ex art. 185-bis c.p.c.* formulata dal Giudice, si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione del dipendente (Dirigente Medico) e quella dell'Azienda;
- **che** ricorrono, pertanto, i presupposti per il pagamento dei compensi professionali e delle spese vive relative all'assistenza prestata dall'Avv. G. I. in favore del Dott. An. Ga. quale Dirigente Medico;
- **che**, al tempo in cui si è attivato il procedimento civile, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari, per fatti o atti connessi ai compiti d'ufficio, ove erano determinate le condizioni economiche di assunzione dell'incarico: minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014 “*suscettibili di modifiche qualora, in ragione della particolare complessità ed importanza della vertenza giudiziaria, da valutarsi caso per caso, attraverso elementi quali le risultanze dell'attività processuale, il carattere non routinario delle prestazioni processuali, la durata del processo oltre un determinato numero di udienze <non di mero rinvio> etc..., si renda opportuno valorizzare l'opera del professionista e dare adeguato risalto all'impegno dimostrato e/o al risultato conseguito. L'entità delle maggiorazioni a tal fine applicabile non potrà, comunque, superare il 50% dei minimi di cui al citato D.M.*”;
- **che** l'Avv. G. I., scelto dal Dirigente Medico, non ha aderito al suddetto disciplinare di incarico ed ha trasmesso nota spese redatta in difformità rispetto alle prescrizioni di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. in quanto il valore della controversia risulta essere indeterminabile e deve esser qualificato come di complessità bassa con conseguente necessità di rideterminare il valore da riconoscere per ciascuna fase processuale effettivamente svolta;



- **che** dunque, la rideterminazione del valore della controversia implica la ri-parametrazione degli importi da riconoscere per ciascuna fase processuale effettivamente espletata;
- **che** inoltre, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), è necessario rideterminare anche l'importo da corrispondere per la fase istruttoria (solo per quei giudizi ove è stata effettivamente svolta), avendo cura di operare la decurtazione del 70% sul valore medio della predetta fase (ossia € 1.806,00), e quindi, quantificarla in € 541,80 [ossia € 1.806,00 (valore medio di partenza) – € 1.264,20 (70% di € 1.806,00) = € 541,80]; ciò in applicazione di quanto espressamente affermato dalla Suprema Corte in punto di riduzione da applicare *ex art. 4 co.1 D.M. 55/14* (Corte Cass., Ord. 1554/20, secondo cui nell'ambito della individuazione dei valori minimi tabellari, l'espressione "*diminuzione di regola fino al 70%...per la fase istruttoria*" deve essere interpretata in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio deve essere determinata in una percentuale pari -e comunque non superiore- al 70% del medesimo);
- **che**, altresì, tenuto conto della definizione conciliativa intervenuta nell'ambito della fase istruttoria ed a seguito di sollecitazione del Giudice giusta proposta *ex art. 185-bis c.p.c.* formulata alle parti, è necessario rideterminare l'importo della fase decisionale riducendolo a zero (€ 0,00) in quanto nel caso di specie nessuna fase decisionale è stata effettivamente espletata;
- **che**, in particolare, l'importo dei compensi professionali e spese vive da liquidare direttamente all'Avv. F. B. (in sostituzione del rimborso al Dirigente Medico), in relazione al procedimento di cui in oggetto deve esser quantificato come segue:
  - Fase di studio della controversia € 851,00 oltre accessori (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeter., complessità bassa *ex D.M. 55/14 e s.m.i.*);
  - Fase introduttiva del giudizio € 602,00 oltre accessori (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeter., complessità bassa *ex D.M. 55/14 e s.m.i.*);
  - Fase istruttoria del giudizio € 541,80 oltre accessori (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeter., complessità bassa *ex D.M. 55/14 e s.m.i.*);
  - Spese vive per atto di interevento volontario € 518,00 (contributo unificato);
 e quindi € 1.995,00 oltre accessori (complessivamente € 3.428,94, di cui € 1.995,00 per compenso, € 299,25 per spese generali, € 91,77 per C.p.a., € 524,92 per IVA ed € 518,00 per spese di contributo unificato);

**VISTA** la parcella *pro forma* rideterminata dall'U.O. Servizio Legale, con applicazione dei parametri del D.M. 55/14 e s.m.i. ai minimi tariffari, l'importo da riconoscere all'Avv. G. I. ammonta complessivamente ad € **3.428,94** (somma comprensiva di spese gen., C.P.A., I.V.A. e spese esenti, da cui decurtare la rit. acc.).

**DATO ATTO** che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

#### DETERMINA

**Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati**

- **Determinare** in € **3.428,94** (comprensiva di spese generali, CPA, IVA e spese esenti, e da cui decurtare la ritenuta d'acconto) la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;  
**Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica 1/2021 dell'anno 2021, è da imputare sul conto n.2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*" e grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
  - **Liquidare** la complessiva somma di € **3.428,94** comprensiva di spese generali, CPA, IVA e spese esenti (da cui decurtare la ritenuta d'acconto) e **pagare all'Avv. G. I.**, la somma di € **2.970,09** comprensiva di spese generali, C.P.A., I.V.A., spese esenti ed al netto della ritenuta d'acconto, come da parcella *pro forma* allegata, per causali sopra meglio specificate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
  - **Versare** all'Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € **458,85** quale ritenuta d'acconto operata sugli onorari del professionista;
  - **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del beneficiario, previa emissione di fattura elettronica;
  - **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di non procrastinare oltre il pagamento di quanto dovuto al professionista.
- La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Responsabile U.O.S.  
**SERVIZIO LEGALE**  
Avv. Caterina Rizzotto

Il Segretario verbalizzante

*[Firma]*

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 12 NOV. 2023 per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

- 
- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



## IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

---

Altre annotazioni

---

---

---